



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

**REGOLAMENTO PER LA EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI, SOVVENZIONI ED ALTRE
AGEVOLAZIONI**

ART. 1 FINALITA'

1. Con il presente Regolamento la Comunità della Valle di Cembra, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le modalità e le forme di garanzia stabilite per la erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni a soggetti pubblici e privati in relazione a quanto previsto dalla legge provinciale n.23/1992 e ss.mm, assicurando la massima trasparenza alla azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
2. Tutte le iniziative finanziate dalla Comunità, oltre a rispettare quanto previsto dal presente regolamento, dovranno comunque rispettare le funzioni della Comunità e dovranno essere a vantaggio della popolazione della Comunità o comunque a carattere sovracomunale.

ART. 2 SETTORI D'INTERVENTO

1. I settori per i quali la Comunità può effettuare la erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni ad enti pubblici e soggetti privati, nel rispetto delle proprie finalità e nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma i seguenti:
 - a) Attività del volontariato sociale.
 - Sostegno ad enti ed associazioni che operano come volontariato nel settore sociale e dell'assistenza a favore di persone in stato di bisogno o a supporto dei servizi sociali istituzionali o per garantire servizi di utilità collettiva.
 - b) Attività culturali ed educative.
 - Concessione di contributi a favore di soggetti che organizzano attività di promozione culturale ed educativa nel territorio della Comunità della Valle di Cembra e comunque a vantaggio della comunità locale;
 - Attività culturali e didattiche organizzate da istituzioni scolastiche o a favore di queste;
 - Concessione di agevolazioni per l'uso degli immobili di proprietà della Comunità per l'organizzazione delle iniziative e manifestazioni di cui alla presente lettera;
 - c) Attività sportive e ricreative del tempo libero.
 - Promozione della pratica dello sport dilettantistico;
 - Attività sportive amatoriali e attività fisico-motorie del tempo libero;
 - Manifestazioni sportive di particolare rilevanza;
 - d) Sviluppo economico e turistico.
 - Concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, rassegne ed esposizioni, in particolare per la promozione e pubblicizzazione di prodotti locali;
 - Manifestazioni tese ad incrementare lo sviluppo economico e/o turistico della valle di Cembra;
 - e) Tutela dei valori ambientali.
 - Sostegno per manifestazioni, iniziative ed attività tese a diffondere la cultura ecologica del rispetto della natura e dell'ambiente;
2. Gli interventi della Comunità relativi a iniziative e manifestazioni dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od

attrezzature della Comunità.

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI

1. La concessione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni di qualunque genere può essere disposta dalla Comunità a favore:
 - a) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione della Comunità;
 - b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività a fini non di lucro;
 - c) di associazioni, comitati od organizzazioni non riconosciute, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione della Comunità o che comunque organizzano altre manifestazioni a carattere sovracomunale .

ART. 4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di concessione di contributi o sovvenzioni per le iniziative ed i progetti che si svolgono nell'anno solare, possono essere presentate dai soggetti di cui al precedente articolo 3, **entro il 30 maggio di ogni anno**.
2. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
3. Le istanze dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e ssym e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e ssym.
4. Le domande dovranno rispettare nei contenuti i fac-simile predisposti dalla Comunità ed essere in regola con la normativa vigente in materia di bollo.

ART. 5 ESAME DELLE DOMANDE

1. Le domande di contributo con allegata relativa documentazione devono essere depositate presso il Servizio Affari Generali della Comunità.
2. Il Servizio Affari Generali cura l'istruttoria delle domande che verranno sottoposte all'esame della Giunta della Comunità.
3. La Giunta della Comunità, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dalla Assemblea, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto e stabilisce l'importo da assegnare .
4. Il Responsabile del Servizio Affari Generali, dopo aver acquisito il parere contabile e di copertura finanziaria del responsabile della ragioneria predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui sopra, uno schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta per l'assegnazione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi dell'esclusione.

ART. 6
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E COMITATI PER MANIFESTAZIONI

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti a vantaggio della popolazione della Comunità o comunque a carattere sovracomunale, l'istanza di concessione dovrà essere presentata di norma prima dello svolgimento della manifestazione e dovrà essere corredata da copia del consuntivo approvato, dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico. Tale documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o associazione richiedente.
2. L'erogazione dei contributi finanziari avverrà, dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione di concessione del contributo e dopo la presentazione della seguente documentazione:
 - relazione dell'attività ammessa a contributo;
 - rendiconto finanziario (elencazione delle voci di entrata e uscita);
 - giustificativi di spesa relativi all'attività ammessa a contributo. I giustificativi di spesa devono essere costituiti da fatture o altri documenti fiscalmente validi già quietanzati al momento della presentazione della documentazione necessaria per la liquidazione. L'autocertificazione delle attività svolte e delle spese sostenute, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, viene accettata per la sola rendicontazione di spese che, per loro natura, non siano documentabili con fatture o altri documenti fiscalmente validi. Per il calcolo sia del totale delle uscite nel rendiconto finanziario che del totale dei giustificativi di spesa sono conteggiate tutte le voci di spesa comprensive anche di I.V.A.;
 - nota del legale rappresentante, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che i dati riportati nella relazione e nel rendiconto finanziario sono veritieri e che i giustificativi di spesa presentati sono relativi all'attività ammessa a contributo.
 - dichiarazione fiscale circa la assoggettabilità alla ritenuta fiscale del 4% in base ad DPR 600/73. La dichiarazione dovrà essere effettuata ai sensi art. 47 del DPR 445/2000.
3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre la Comunità non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatrice e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dalla Comunità o da altri enti pubblici o privati.
4. Il contributo assegnato sarà rideterminato dal Responsabile del Servizio competente in proporzione all'effettiva spesa sostenuta per l'iniziativa e/o manifestazione e comunque con il limite massimo del contributo assegnato.
5. Gli enti pubblici o privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte della Comunità per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso della Comunità.
6. L'amministrazione si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato.

ART. 7 **CRITERI PER L'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE**

L'accoglimento delle domande presentate ed aventi i requisiti prescritti dagli articoli precedenti, avviene tenendo conto delle disponibilità finanziarie stabilite nell'apposito intervento e capitolo del bilancio e dei seguenti criteri:

1. criterio dell'importanza delle iniziative ed attività, relativamente ai soggetti coinvolti per numero e per tipo, alle caratteristiche, alla diffusione, all'interesse suscitato, alla valenza sovraccamunale, ai benefici diretti e al contributo qualificante che ne deriva;
2. criterio di valutazione complessiva dell'ammontare del contributo richiesto in relazione alle opportunità di reperimento di fonti alternative di finanziamento attraverso il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e/o privati;
3. criterio della precedenza in favore di iniziative e manifestazioni nei comparti dei soggetti di cui all'art. 3 che operano in zone meno attrezzate e/o interessate da iniziative o manifestazioni o che si svolgono in zone svantaggiate;
4. criterio della storicità dei contributi concessi nei precedenti anni, preferendo un criterio di rotazione dei contributi concessi, anche in relazione al territorio di riferimento;
5. la qualità ed il valore sociale dell'attività del soggetto richiedente anche con riferimento ad eventuali piani e programmi approvati o predisposti dalla Comunità nei settori di attività analoghi a quelli del soggetto richiedente;
6. la mancanza di finalità di lucro;
7. la situazione economica e finanziaria del soggetto richiedente verificabile attraverso la documentazione predetta ai sensi del precedente comma 1 dell'art 7.

ART. 8 **RESPONSABILITA' DELLA COMUNITA'**

1. La Comunità rimane comunque estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziati dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. La Comunità non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti della Comunità la quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

ART. 9 **PATROCINIO DELLA COMUNITA'**

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte della Comunità deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Comunità.
2. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso.
3. Il patrocinio concesso dalla Comunità deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

ART. 10
INTERVENTI STRAORDINARI

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio della Valle di Cembra e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento della Comunità, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

ART 11
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Per l'anno 2010, il presente regolamento si applica alle istanze di contributo purché presentate entro il 20 settembre.